



COMUNE DI MONFALCONE

CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ORDINARIA, SENZA VINCOLO DI ESCLUSIVA, DI FARMACI, SPECIALITA’ MEDICINALI, E PARAFARMACI PER LE FARMACIE COMUNALI DEL COMUNE DI MONFALCONE
CIG: 9890288BD7

Indice

- Art. 1 OGGETTO
- Art. 2 DURATA
- Art. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
- Art. 4 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
- Art. 6 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE
- Art. 7 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 8 AVVIO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
- Art. 9 VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE
- Art. 10 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
- Art. 11 PAGAMENTI
- Art. 12 TRACCIABILITA'
- Art. 13 ADEGUAMENTO DEI PREZZI - REVISIONE
- Art. 14 PERSONALE
- Art. 15 SICUREZZA SUL LAVORO
- Art. 16 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- Art. 17 COPERTURE ASSICURATIVE E CAUZIONE DEFINITIVA
- Art. 18 PENALITA'
- Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO
- Art. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI
- Art. 21 RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE
- Art. 22 RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012
- Art. 23 RECESSO DELL'APPALTATORE
- Art. 24 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'INADEMPIMENTO
- Art. 25 VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO
- Art. 26 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO
- Art. 27 STIPULA DEL CONTRATTO
- Art. 28 SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
- Art. 29 DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
- Art. 30 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Art. 31 CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO
- Art. 32 ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Art. 1

OGGETTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale l'affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 50/2016, per il conferimento della fornitura ordinaria **senza vincolo di esclusiva**, di farmaci, medicinali, prodotti galenici, omeopatici, presidi ed articoli parafarmaceutici, specialità e prodotti per uso veterinario e prodotti da banco in genere per il regolare funzionamento delle due farmacie comunali site nel territorio del Comune di Monfalcone, come indicato all' art. 4. La fornitura ad esecuzione ordinaria e continuativa si intende riferita a quei prodotti ascrivibili alle suddette categorie che, per motivi organizzativi e gestionali generali di approvvigionamento oltre che di urgenza derivanti dalla necessità di soddisfare la domanda all'utenza, non risulta conveniente richiedere alle case produttrici, come previsto dal vigente Regolamento per la gestione delle farmacie comunali.

Elenco prodotti da fornire: Medicinali etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificati nelle fasce A e C, Medicinali classificati equivalenti ai sensi della Legge 149 dd. 26.07.2005 (farmaci generici), Medicinali stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006 e s.m.i., Medicinali per uso veterinario; Farmaci da banco (OTC) e Farmaci da vendersi senza obbligo di prescrizione (SOP), ossigeno terapeutico, Medicinali omeopatici e parafarmaci, ovvero i prodotti non compresi nelle categorie precedenti e vendibili in farmacia. Ai fini della valutazione dell'offerta si ipotizza la composizione merceologica riportata nella seguente Tabella 1. Tale composizione merceologica rimane comunque indicativa e non vincolante in quanto gli ordinativi potranno differire in relazione alle richieste del mercato.

TABELLA 1. COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA INDICATIVA DEI PRODOTTI DA FORNIRE		
	TIPOLOGIA DI PRODOTTI DA FORNIRE	Composizione % della fornitura
A	Specialità medicinali originali di fascia A	36,5%
B	Specialità medicinali originali di fascia C	14%
C	Farmaci generici di fascia A	12%
D	Farmaci generici di fascia C	2%
E	Farmaci OTC	4,5%
F	Farmaci SOP	1%
G	Farmaci e parafarmaci veterinari	1,5%
H	Dispositivi medici	3,5%
I	Parafarmaci (integratori, fitoterapici, cosmetici e galenici)	15%

J	Altro materiale sanitario	10%
	totale	100%

L'intervento non è suddiviso in lotti, stante la necessità di mantenere uniforme la scelta tipologica adottata nella progettazione definitiva dell'intervento in oggetto e l'espletamento della fornitura richiesta. La procedura pertanto è costituita da un unico lotto.

L'accordo quadro sarà sottoscritto dalla Stazione Appaltante con i primi 3 (tre) operatori economici in graduatoria, tenuto conto delle rispettive offerte, secondo l'ordine di cui al punto 3.4 che segue.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere comunque all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di 2 (due) sole offerte valide.

In caso di 1 (una) **unica offerta** al primo classificato verrà aggiudicato il 60% del fabbisogno complessivo stimato. Verrà quindi avviata nuova procedura negoziata per l'affidamento del restante 40% del fabbisogno ad un secondo operatore economico.

Art. 2

DURATA

1. L'accordo quadro avrà durata massima di **mesi 24 (ventiquattro)**, decorrenti presumibilmente dal giorno 01.03.2024 ovvero dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro. L'accordo terminerà quindi indicativamente il giorno 28.02.2026 ovvero potrà avere una durata minore determinata dall'esaurimento del valore complessivo stabilito nel successivo art. 3.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare** il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

2. Alla scadenza il rapporto contrattuale s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.

3. Il contratto potrà essere prorogato, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo appaltatore e comunque per un periodo di tempo non superiore a 6 (sei) mesi. Resta inteso che in caso di proroga la gestione proseguirà agli stessi patti, prezzi e condizioni.

4. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno due mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.

Art. 3

AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo presunto del contratto per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi, ammonta a complessivi € **2.400.000,00.-** (al netto dell'I.V.A.). L'importo annuo presunto del contratto ammonta a € 1.200.000,00 (al netto dell'I.V.A.).

Gli importi di cui sopra si intendono per costo finale del prodotto, al netto dell'I.V.A., dovuta ai sensi del D.P.R. 633/72, e dello sconto di gara.

Il valore dell'Accordo Quadro di cui sopra, ai sensi dell'art. n. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, è da considerare quale importo massimo pagabile al netto dell'IVA e non è vincolante per il Comune di Monfalcone; pertanto la Ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere oltre il pagamento delle forniture effettivamente eseguite.

La stipula dell'Accordo Quadro dà origine ad un obbligo del Fornitore di accettare le condizioni e fornire i beni e servizi richiesti dall'Ente, senza vincolo per quest'ultimo di acquisire quantitativi predefiniti.

Con riferimento all'oggetto dell'appalto, trattandosi di mera fornitura, non sono previsti oneri per la sicurezza e non si rilevano rischi da interferenza e quindi non si provveduto alla redazione del D.U.V.R.I..

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare** il contratto, entro il termine contrattuale di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi e per un importo massimo, IVA esclusa, di € 2.400.000,00.- (euro duemilioniquattrocentomila/00).

Pertanto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo complessivo presunto dell'accordo quadro (**compreso il rinnovo e l'eventuale proroga tecnica**) è pari a **€ 5.400.000,00** (euro cinquemilioniquattrocentomila/00), I.V.A. esclusa, di cui **€ 4.800.000,00** (euro quattromilioniottocentomila/00), I.V.A. esclusa **per quattro anni** (compreso il rinnovo) e di cui € **600.000,00** (euro seicentomila/00) I.V.A. esclusa per **eventuale** ricorso da parte della Stazione Appaltante al periodo di **proroga** di cui al punto 2.3.

3. Il corrispettivo dovuto per la fornitura in oggetto è quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria.

4. La procedura è costituita da un unico lotto che verrà aggiudicato ai primi **tre** Concorrenti classificati in graduatoria, tenuto conto delle rispettive offerte, secondo l'ordine che segue:

- PRIMO CLASSIFICATO: fornitura del 50% rispetto al fabbisogno complessivo stimato;
- SECONDO CLASSIFICATO: fornitura del 30% rispetto al fabbisogno complessivo stimato;
- TERZO CLASSIFICATO: fornitura del 20% rispetto al fabbisogno complessivo stimato

La Stazione Appaltante si riserva di procedere comunque all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di due sole offerte valide.

Nel caso in cui pervenissero **due** offerte valide, le percentuali di aggiudicazione si modificano come segue:

- PRIMO CLASSIFICATO: fornitura del 60% rispetto al fabbisogno complessivo stimato;
- SECONDO CLASSIFICATO: fornitura del 40% rispetto al fabbisogno complessivo stimato.

In caso di 1 (una) **unica offerta** al primo classificato verrà aggiudicato il 60% del fabbisogno complessivo stimato. Verrà quindi avviata nuova procedura negoziata per l'affidamento del restante 40% del fabbisogno ad un secondo operatore economico

Art. 4

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le consegne plurigiornaliere dovranno avvenire direttamente presso i locali delle Farmacie Comunali, della cui ubicazione il fornitore è tenuto a prendere conoscenza:

- FARMACIA COMUNALE n. 1 di via Aquileia, n. 53, Monfalcone (GO) – telefono 0481/494953; indirizzo e-mail: farmacia1@comune.monfalcone.go.it; indirizzo PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it;
- FARMACIA COMUNALE n. 2 di via Crociera, n. 14 , Monfalcone (GO) – telefono 0481/494950; indirizzo e-mail: farmacia2@comune.monfalcone.go.it; indirizzo PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it.

2. Il referente della Farmacia Comunale trasmetterà gli ordini di fornitura all'aggiudicatario principalmente in via telematica e, per cause non prevedibili, via telefono.

Gli ordini, sulla base delle necessità e delle richieste degli utenti, potranno essere trasmessi due o più volte al giorno.

Al fine di consentire il reperimento presso altro fornitore dei prodotti eventualmente non trattati dall'aggiudicatario, dovrà essere dato un riscontro in tempo reale degli ordini.

L'aggiudicatario è tenuto a prendere visione delle attuali modalità operative e dei programmi informatici in uso presso le due farmacie, al fine di continuare l'utilizzo delle stesse nella gestione:

- degli ordini;
- delle scorte;
- del magazzino;
- degli aggiornamenti di legge;

e quanto altro già previsto.

3. Presso la sede di ciascuna Farmacia dovranno essere effettuate almeno due consegne giornaliere negli orari di apertura al pubblico, tutti i giorni feriali, dal lunedì al sabato sera. Durante il servizio di turno di guardia farmaceutica le forniture dovranno essere assicurate anche nelle giornate di sabato, domenica e festività infrasettimanali.

La fornitura dovrà essere effettuata entro e non oltre:

- le ore 16.00 per gli ordini trasmessi il mattino;
- le ore 09.00 del giorno seguente per gli ordini trasmessi il pomeriggio.

4. Le consegne si intendono franco destino (magazzino del compratore), pertanto i prezzi di aggiudicazione dovranno essere comprensivi di ogni e qualsivoglia onere (imballo, trasporto, ecc.) salvo l'I.V.A. che rimane a carico dell'Amministrazione Comunale.

5. All'aggiudicatario è richiesto:

- di garantire la fornitura di tutti i nuovi prodotti, sia farmaci che parafarmaci, veterinari, ecc. che verranno via, via immessi in commercio;
- di trasmettere, nel tempo più breve i telegrammi del Ministero della Sanità e le comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo riguardanti revoche, sospensioni, ritiri e sequestri e dovrà svolgere un servizio di informazione su ritiri, sospensioni, revoche, sequestri e/o variazioni di farmaci etici e specialità – medicinali e altri prodotti commerciabili;
- di garantire, nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, la consegna, anche di un solo farmaco, entro tre ore dalla richiesta senza ulteriori oneri per il committente;
- di ritirare tutti i prodotti spediti per errore di consegna, di ordinazione o perché avariati (compresi quelli omeopatici e veterinari) emettendo la relativa nota di accredito;

- di fornire medicinali e parafarmaci con un termine di scadenza non inferiore a 12 mesi rispetto alla data di consegna; eventuali medicinali a scadenza inferiore ai 12 mesi dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla o telefonicamente;
- per i prodotti parafarmaceutici, veterinari, omeopatici, prodotti da banco e medicinali scaduti, non ricompresi nell'accordo Assinde, di provvedere semestralmente e secondo le modalità da concordarsi con i Direttori di Farmacia, al rimborso del prezzo fatturato (nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara);
- di garantire, durante il trasporto, le condizioni di conservazione dei prodotti farmaceutici
- di garantire che i prodotti oggetto delle forniture siano sempre corrispondenti, per caratteristiche, alle norme di legge ed ai regolamenti che ne disciplinano la produzione, lo stoccaggio, la conservazione, l'etichettatura, la vendita ed il trasporto;
- di permettere a ciascuna farmacia di usufruire delle offerte speciali, campagne promozionali e/o stagionali, dell'informazione e prenotazione di nuovi prodotti, dell'invio e utilizzo di materiale divulgativo e/o, cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- di fornire il listino dei prodotti a magazzino e delle offerte su supporto informatico compatibile col sistema di gestione delle farmacie;
- di comunicare regolarmente via internet (o altri sistemi caricabili compatibili col sistema di gestione delle farmacie) le variazioni dei prezzi di cui al punto precedente (al netto dell'I.V.A.) e delle offerte speciali o promozioni in atto.
- di effettuare il servizio di Transfer Order.

Art. 5

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve:

- a) svolgere con la massima cura e disciplina la fornitura di cui all'art. 4, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto;
- b) garantire la tempestiva comunicazione di ogni e qualsiasi notizia relativa a variazioni, sospensioni, cessazioni, e modificazioni di qualsiasi tipologia ed entità, curandone la formalizzazione scritta via e-mail o PEC a un referente incaricato dal Dirigente dell'U.O. "Farmacie";
- c) garantire la fornitura di cui al presente Capitolato sempre e in ogni caso, salvo improrogabili situazioni di difficoltà (agitazioni sindacali, scioperi, blocchi stradali, calamità naturali) da comunicarsi tempestivamente al servizio.

2. L'appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o cose causati dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.

3. In ogni caso l'appaltatore dovrà procedere tempestivamente ed a proprie spese al risarcimento dei danni causati a beni mobili ed immobili.

4. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dell'Amministrazione comunale, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 6

OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'amministrazione deve:

- 1) comunicare al gestore il nominativo dei Responsabili comunali che cureranno i collegamenti con esso e che costituiranno il punto di riferimento per la gestione operativa del progetto;
- 2) utilizzare i dati personali e quelli dei partecipanti al bando, esclusivamente in relazione alla procedura in oggetto ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679;
- 3) liquidare all'appaltatore quanto previsto all'art. 3, comma 3, e dall'art. 11, in funzione della realizzazione delle attività previste nel capitolato.

2. Sono espressamente esclusi ulteriori obblighi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 7

MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non sono state autorizzate nei casi e nei modi previsti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.
3. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 8

AVVIO E SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

1. La stazione appaltante nominerà i Direttori di Farmacia "Direttori dell'esecuzione".
2. L'aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
3. Per quanto riguarda la sospensione dell'esecuzione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Art. 9

VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

Trattandosi di prestazioni contrattuali continuative, si procederà ad effettuare delle verifiche di conformità periodica per accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

I Direttori dell'Esecuzione provvederanno al controllo della merce ed al riscontro dei documenti di trasporto di ogni singola fornitura e qualora dalla predetta operazione i beni forniti risultassero in tutto o in parte non conformi all'ordine, il Direttore dell'esecuzione potrà rifiutarli.

Il Direttore dell'esecuzione potrà, ogni qual volta lo riterrà opportuno, sottoporre ad analisi i prodotti acquistati sia per accertare la qualità e la purezza, a garanzia dell'assistenza farmaceutica ed in relazione a quanto stabilito dalla farmacopea ufficiale, sia per constatare le caratteristiche commerciali in rapporto al prezzo di acquisto.

Art. 10

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Si procederà all'attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016.

Art. 11

PAGAMENTI

1. Il pagamento delle forniture rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previa verifiche contabili, di regolarità contributiva ed altre previste dalla normativa vigente.

Il documento fiscale dovrà essere emesso dopo l'avvenuta verifica di conformità o l'emissione di attestazione di regolare esecuzione. In ogni caso il tempo previsto per la verifica di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione sospende il tempo previsto per il pagamento della fattura, in caso essa pervenga in anticipo. In sede di verifica di conformità verrà applicata la ritenuta dello 0,5% prevista dall'art. 30 c. 5-bis del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016). Ai sensi di precisazione emanata dall'Agenzia delle Entrate in data 24 aprile 2013 è facoltà dell'impresa emettere fatture che evidenziano un corrispettivo già decurtato della ritenuta di garanzia.

2. Le fatture dovranno essere intestate al Comune di Monfalcone – Piazza della Repubblica, 8 – C.F. e P.I. 00123030314 specificando il luogo di destinazione della merce:

FARMACIA COMUNALE n. 1 di via Aquileia, n. 53, Monfalcone (GO);

FARMACIA COMUNALE n. 2 di via Crociera, n. 14, Monfalcone (GO).

Le fatture nei confronti del Comune di Monfalcone, a decorrere dal 31 marzo 2015, sono obbligatoriamente emesse in modalità elettronica (nel formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del DM n. 55/2013 e s.m.i.) mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it. Il **Codice Univoco Ufficio** del Comune al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: **UF425R**.

Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190 (applicazione dello Split payment art. 17-ter del DPR 26 ottobre 1972, n. 633).

Le fatturazioni dovranno avere cadenza mensile ed essere emesse, per ciascuna farmacia, entro l'ultimo giorno dello stesso mese cui si riferiscono.

I prezzi fatturati dovranno essere quelli vigenti alla data di ogni singolo ordine nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara.

3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

- estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN;
- per i prodotti consegnati, oltre a quantità e descrizione:
 - il prezzo al pubblico unitario (IVA esclusa),
 - il prezzo unitario fatturato (IVA esclusa),
 - percentuale di sconto praticato dal prezzo al pubblico per ottenere il prezzo unitario fatturato (che dovrà essere uguale a quanto offerto in sede di gara).

4. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.

5. In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all'applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi dell'art. 30 c. 5-bis del vigente Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016) che dispone la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.

6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

7. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l'applicazione degli interessi moratori decorrono dall'ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.

8. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, in particolare il DURC e le verifiche presso Agenzia delle Entrate Riscossione, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell'amministrazione comunale l'aggiudicatario non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

9. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

10. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Art. 12

TRACCIABILITA'

1. Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
3. L'appaltatore e il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore (se c'è subappalto) o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).
5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all'art. 3 L. 136/2010.

Art. 13

ADEGUAMENTO DEI PREZZI – REVISIONE

1. Per quanto attiene il presente contratto, la revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non ha rilevanza in quanto l'aggiornamento avviene in maniera automatica secondo le

diposizioni normative riguardanti il sistema di remunerazione della filiera del farmaco. Più precisamente, fermi restando i ribassi offerti per ciascuna tipologia di prodotto, i corrispettivi contrattuali saranno aggiornati e seguiranno l'andamento dei prezzi al pubblico fissati dall'AIFA e da BDF di Farmadati.

Art. 14

PERSONALE

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente capitolato, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione del presente appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d'appalto.
5. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
6. L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute assicurazione e assistenza dei lavoratori.
7. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi.
8. L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.
9. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.
10. Non trova applicazione la clausola sociale non trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

Art. 15

SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. n. 81/2008 e normative correlate), tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio.

Art. 16

RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'aggiudicatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
5. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
6. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Art. 17

COPERTURE ASSICURATIVE E CAUZIONE DEFINITIVA

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.
2. L'impresa aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

3. L'impresa aggiudicataria solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi l'impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare:

- apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all'Albo delle imprese dell'IVASS (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al Comune di Monfalcone, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 3.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d'opera (RCO).

La polizza dovrà prevedere - fra l'altro- le seguenti estensioni:

- a) danni per interruzione e/o sospensione della somministrazione;
- b) danni materiali diretti a cose di terzi;
- c) danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi .

Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all'oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.

5. Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto ed è condizione essenziale per la Stazione Appaltante. Qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolve immediatamente di diritto es art. 1456. Del Codice Civile. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Unità Operativa "Gare e Contratti" entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.

6. L'appaltatore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all'Unità Operativa "Contabilità Fiscale ed Economica" al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.

7. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la ditta aggiudicatrice dovrà presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, IVA esclusa, ovvero alla diversa percentuale secondo quanto previsto dall'art. 103 sopra indicato, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato e dal successivo contratto, fatta comunque salva la risarcibilità dell'eventuale maggiore danno.

8. La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale non inferiore a quella del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, con la quale l'Amministrazione appaltante attesterà l'assenza ovvero la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto di cui trattasi. La cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

9. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza dell'affidamento e la stazione appaltante potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 18

PENALITA'

1. In relazione all'esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura, come successivamente disciplinata, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo valutate dall'Amministrazione stessa di volta in volta.

2. In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione della penalità di € 250,00 con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

In caso di recidiva le infrazioni di lieve entità comporteranno l'applicazione della penale doppia, oppure l'adozione di misure più severe.

3. Per le inadempienze più gravi, l'Amministrazione comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Costituiscono inoltre grave inadempienza:

1) la consegna di medicinali scaduti;

2) la mancata effettuazione della fornitura o l'effettuazione in modo non conforme alle condizioni di cui al presente capitolato d'oneri;

3) ripetuti e reiterati ritardi nella consegna.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all'Appaltatore.

5. Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall'Appaltatore.

6. Nel caso in cui il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale l'Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 19

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITA' E GRAVE RITARDO

1. Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

2. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:

1) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

- 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- 3) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
- 4) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente capitolato);
- 5) la consegna di un numero di referenze uguale o inferiore all'80% rispetto al numero di quelle ordinate per più di 10 (dieci) ordinativi in 1 (un) mese;
- 6) l'interruzione del servizio per più di 3 (tre) giorni consecutivi;
- 7) altre situazioni, valutate come gravi, dall'Amministrazione Comunale.

Art. 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI

1. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016.

Art. 21

RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all'art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di recedere, anche parzialmente, dal contratto nel caso di variazioni rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi ovvero nel caso di riorganizzazione interna o di variazione del sistema gestionale delle farmacie, previa assunzione di provvedimento motivato e con preavviso di 90 gg., senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 22

RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE EX ART. 1, CO. 13, L. 135/2012

1. In forza dell'art. 1 co. 13, l. 135/2012, l'amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.

2. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

3. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l'appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999.

Art. 23

RECESSO DELL'APPALTATORE

1. Si rinvia all'art. 109 del Codice dei Contratti.

Art. 24

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'INADEMPIMENTO

1. Per quanto concerne i provvedimenti conseguenti all'inadempimento, si rinvia agli artt. 108 e 110 del D.lgs. 50/2016.

Art. 25

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dagli artt. 106 e 108 del D.lgs. 50/2016.

2. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario affidatario si applica l'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 26

CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO

1. In caso di cessione dei crediti derivanti dal contratto, si rinvia a quanto previsto art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 27

STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto relativo al presente capitolato è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'aggiudicazione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento, ai sensi dell'art. 32 comma 8, D.Lgs. 50/2016. La stipula del contratto quadro avverrà in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Comunale quale ufficiale rogante. La documentazione di gara e l'offerta dell'aggiudicatario, anche se non materialmente allegate allo stesso ne costituiranno parte integrante

2. A mente dell'art. 36, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 (GU n. 20 del 25.01.2017) le ditte aggiudicatarie dovranno rimborsare al Comune di Monfalcone le spese per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e dei bandi di gara (ammontanti indicativamente ad € 6.000,00), suddivise in proporzione alla percentuale di affidamento assegnata. Sarà cura dell'Amministrazione comunicare prontamente a ogni ditta aggiudicataria l'importo dovuto e le modalità di rimborso.

Art. 28

SPESE RELATIVE ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore.

Art. 29

DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le controversie relative al contratto e all'esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
2. Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.

Art. 30

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (regolamento UE 679/2016) e la vigente regolamentazione comunale in materia.
2. Il Comune in qualità di titolare del trattamento dei dati, designerà l'impresa aggiudicataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, la quale dovrà accettare tale nomina e si impegnerà conseguentemente ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal predetto decreto legislativo e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché in aderenza alle disposizioni emanate dal Comune in termini di sicurezza e tutela della riservatezza.

Art. 31

CLAUSOLA DI RINVIO E RICHIAMO CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici (in particolare, il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore) e al regolamento dei contratti del Comune di Monfalcone. Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l'applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune.

Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.

Art. 32

ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE CONTRATTUALI

1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice Civile, l'appaltatore approva specificamente le clausole contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 del presente capitolato.

Firma

(legale rappresentante dell'impresa)